

REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA



STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 28/09/2001

MODIFICAZIONI SUCCESSIVE :

1° modifica C.C. n.ro 49 del 29/12/2005
2° modifica C.C. n.ro 14 del 11/03/2015

COMUNE DI BIONAZ

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti**
- art. 2 - Principi fondamentali**
- art. 3 - Finalità**
- art. 4 - Programmazione e cooperazione**
- art. 5 - Territorio**
- art. 6 - Sede**
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere**
- art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale**
- art. 9 - Toponomastica**

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 - Organi**
- art. 11 - Consiglio Comunale**
- art. 12 - Competenze**
- art. 13 - Adunanze e convocazioni**
- art. 14 - Funzionamento**
- art. 15 - Consiglieri**
- art. 16 - Diritti e doveri**
- art. 17 - Commissioni consiliari**
- art. 18 - Nomina della giunta**
- art. 19 - Giunta Comunale**
- art. 20 - Competenze**
- art. 21 - Composizione**
- art. 22 - Funzionamento**
- art. 23 - Sindaco**
- art. 24 - Competenze amministrative**
- art. 25 - Competenze di vigilanza**
- art. 26 - Ordinanze**
- art. 27 - Vicesindaco**
- art. 28 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco**
- art. 29 - Delegati del sindaco**

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- art. 30 - Segretario Comunale**
- art. 31 – Competenze gestionali del segretario degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi**
- art. 32 – Competenze consultive**
- art. 33 – Competenze di sovrintendenza gestione e coordinamento**
- art. 34 – Competenze di legalità e garanzia**
- art. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale**
- art. 36 –Struttura degli uffici**
- art. 37 – Personale**
- art. 38 – Albo pretorio**

TITOLO IV - SERVIZI

- art. 39 – Forme di gestione**

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 40- Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 41 - Cooperazione

art. 42–Unité des Communes Valdôtaines

art. 43 – Consorterie

art. 43bis – Consorzi Miglioramento Fondiario

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 44 – Istituti di partecipazione e di democrazia diretta

art. 45 – Assemblee consultive

art. 46 – Interventi nei procedimenti

art. 47 - Istanze

art. 48 - Petizioni

art. 49 - Proposte

art. 50 - Associazioni

art. 51 – Partecipazione a commissioni

art. 52 - Referendum

art. 53 – Effetti dei referendum propositivi e consultivi

art. 54 - Accesso

art. 55 – Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 56 _ Statuto e sue modifiche

art. 57 – Regolamenti

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 58- Norme transitorie

art. 59- Norme finali

Allegato A- Bozzetto e descrizione dello stemma;

Allegato B – Bozzetto e descrizione del gonfalone.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI BIONAZ

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 09.02.1995 n. 4 e s.m.i., alla l.r. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i., alla l.r. 19.01.2015 n. 1 ed alla l.r. 05/08/2014 n. 6.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di Bionaz, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, il Comune di Aosta, l'unité des Communes Valdôtaines e con gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o

regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

10. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la Regione, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta e l'unité des Communes Valdôtaines sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3 Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. La sfera di governo del comune è costituita dal proprio territorio.

4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
- e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
- f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
- g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la Regione;
- h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.

5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4 Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre regioni, dell'Unione Europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i. la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5

Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Les Places - Chentre - Les Balmes - Lexert - Les Dzovennoz - Chez-Les-Merloz - Les Rus - Les Ley- Les Crêtes - Les Rey - Le Moulin - Perquis - Plan de Veyne - Chez-Chenoux - Chez-Noyer - Les Vagères - Le Vianoz - La Quelod - Propéraz - La Ferrère - Chamein - Chez-Badin - Le Clos-Neuf - La Léchère - Pouillayes - Prarayer costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 142 e confina con i comuni di Oyace, Ollomont, Valtournenche, St. Barthelemy e con la Svizzera.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Frazione Plan de Veyne, 1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Bionaz nonché con lo stemma approvato con D.p.r. del 23.11.1999, su proposta del comune, giusto bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.p.r. del 23.11.1999, su proposta del comune, giusto bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana od in lingua francese.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 9

Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere alle proposte di adeguamento delle denominazioni menzionate alla Regione, ai sensi della L.R.N.61/76.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Il sindaco, ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo sull'attività del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio ai sensi della legge regionale, dello statuto e dei regolamenti.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il Consiglio Comunale può avvalersi delle commissioni consiliari di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 12

Competenze

1. Il consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 2 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - abis) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco;
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
 - i) rendiconto;
 - ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della l.r. 07.12.1998 n. 54 ed individuazione delle loro forme di gestione;
 - j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - k) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - n) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
 - o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - p) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - q) approvazione delle convenzioni di cui alla legge regionale.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dall'art. 21bis della l.r. 54/1998.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2 e della L.R. n. 54/98;

- a) i regolamenti comunali con esclusione dei regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi e di mera gestione delle strutture ed attività pubbliche;
- b) i piani, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche;
- c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
- d) la partecipazione a società di capitali;
- e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
- f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e la determinazione delle aliquote e detrazioni tariffarie;
- g) la determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
- h) la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
- i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta di importo superiore a Euro 5000, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- l) la nomina della commissione edilizia come da regolamento edilizio;
- m) gli statuti delle aziende speciali;
- n) i pareri sugli statuti delle consorzierie e del Consorzio di Miglioramento Fondiario di cui il Comune fa parte;

Art. 13

Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e quelle per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni comunali, è convocata e presieduta, sino all'elezione del Sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nelle elezioni comunali, ai sensi della legge regionale.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco, di 5 consiglieri o del 20% del corpo elettorale.
6. Nel caso in cui 5 consiglieri assegnati o il 20% del corpo elettorale lo richieda, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.

2. Il regolamento interno stabilisce:

- a) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto nel rispetto di specifiche eventuali disposizioni di legge;
- d) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
- e) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
- f) l'organizzazione dei lavori;
- g) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
- h) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.

3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.

4. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4bis. Per l'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, si applicano le modalità individuate dalla legge regionale n. 54/1998 all'art. 25bis.

5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.

7. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.

8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.

9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, in via generale, almeno 24 ore prima della seduta dei documenti relativi alle questioni stesse, fatti salvi eventuali diversi termini stabiliti dai singoli regolamenti dell'Ente.

Art. 17

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento disciplina i criteri di assegnazione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori di commissioni, determinandone le competenze ed i poteri. La minoranza ha il diritto di essere sempre rappresentata in ogni commissione.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri obbligatori non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo obbligatoriamente su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite anche per svolgere indagini conoscitive ed inchieste. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Art. 18

Nomina della giunta

1. La giunta, è eletta dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali subito dopo la convalida degli eletti.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo con le modalità individuate dalla legge regionale n. 54/1998 art. 25bis.

Art. 19

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 20

Competenze

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione non aventi natura gestionale, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti. Adotta, inoltre, tutti gli atti idonei alla raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine, gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei al loro conseguimento.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva i progetti di opere pubbliche, definitivi ed esecutivi;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere e ne determina gli importi ai sensi di apposito regolamento.
 - f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari di importo inferiore ai Euro 5000 ovvero quelli di importo superiore se già previsti in atti fondamentali del Consiglio se ovvero ne costituiscono meri atti esecutivi ed avvia le procedure per gli appalti;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
 - k) approva le convenzioni di gestione che regolano le funzioni delegate alla Comunità Montana ed in genere le convenzioni di gestione;
 - l) dispone in ordine alla dotazione organica del personale;
 - m) approva il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e quelli di mera gestione delle strutture ed attività pubbliche;
 - n) approva i certificati di regolare esecuzione ed i collaudi degli appalti di lavori ed opere pubbliche;
5. Ai sensi della normativa Regionale in materia la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa, ed alla stessa ma possono essere assegnate quote di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite.

Art. 21

Composizione

La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 2 assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco o in assenza anche di quest'ultimo, l'assessore delegato. La composizione della giunta deve rispettare il principio di cui al comma 1 bis dell'art. 22 della l. r. del 07.12.1998 n. 54.

Il Consiglio comunale ha la possibilità di eleggere un numero di assessori superiore ai limiti di cui al comma 1 ai sensi della L.r. n. 54/1998 art. 22 comma 1ter.

2. Non possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri ai sensi del comma 6bis dell'art. 22 della l. r. del 07.12.1998 n. 54.

3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale. Esso consiglio proclama la decadenza a norma dell'art. 22 che segue.

4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.

5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato.

6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

7. La Giunta decade o cessa dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale n. 54/1998 art. 30ter1.

Art. 22

Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento temporaneo, dal vicesindaco.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. Il voto del Sindaco ha valore doppio al verificarsi di una situazione di parità di voti.

Art. 23

Sindaco

1. Il sindaco è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali subito dopo la convalida degli eletti, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24

Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
 - d) coordina l’attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
 - m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - o) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza;

- p) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 47, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune, sentita la giunta;
 - u) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
 - v) stipula i contratti rogati dal Segretario Comunale;
 - w) partecipa alla giunta dell'unité des Communes Valdôtaines di cui il Comune fa parte, ai sensi della legge regionale.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 25

Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 26

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di

pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dall'assessore delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 27

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dal Consiglio Comunale, unitamente alla Giunta e al Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali subito dopo la convalida degli eletti, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.

3. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 28

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, o sospensione o decesso del sindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, o sospensione o decesso del sindaco si applica la legge regionale.

Art. 29

Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni anche ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.

2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III

UFFICI DEL COMUNE

Art. 30

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 31

Competenze gestionali del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzioni di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:

- a) predisposizioni di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento;
- c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
- d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione, di approvazione delle graduatorie, nonché di nomina delle commissioni di gara;
- e) atti di approvazione degli stati di avanzamento;
- f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
- g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
- h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- i) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
- j) presidenza delle commissioni di gara;
- k) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;
- l) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni.
- m) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché i permessi di costruire ed emette i relativi provvedimenti sanzionatori.

Art. 32

Competenze consultive

1. Il segretario comunale, gli altri dirigenti ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 33

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni agli organi competenti della Regione di altri enti ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.
4. Cura la pubblicazione telematica degli atti dell'ente ai sensi della vigente normativa in materia di corruzione e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 36

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 37

Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 38

Albo pretorio

Nel sito internet del Comune, ai sensi dell'art.32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è predisposta un'apposita sezione destinata all'Albo pretorio "on line" per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 39

Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.

3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 40

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 41 Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 42 Unité des Communes Valdôtaines

1. Il Comune di Bionaz fa parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin istituita con D.p.g.r. n. 481 del 03.12.2014.
2. Il Sindaco partecipa alla giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin.
3. La L.r. n. 6/2014 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin.
4. L'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin s'intenderà costituita dalla data di elezione del suo presidente ai sensi della L.r. n. 6/2014.

Art. 43 Consorterie

Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.

Art. 43bis Consorzi di miglioramento fondiario

Il Comune promuove e sostiene l'attività dei Consorzi di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell'ambito e ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44
istituti di partecipazione e di democrazia diretta

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti sul territorio comunale.

Art. 45
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 5 consiglieri e del 20% degli elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro 60 giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolari in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 46
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive si applicano la legge regionale 2 luglio 1999 n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive), il regolamento comunale di attuazione e le ulteriori norme regolamentari di cui al comma 2 dell'articolo 44 del presente statuto.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 47

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 48

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Il regolamento stabilirà le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni stesse.
3. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro controventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 49

Proposte

1. Il 20% degli elettori può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 50

Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

art. 51
Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

Art. 52
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) dal 50%+1 dei consiglieri comunali;
 - c) dal 30% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni ed i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 53
Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 54
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 55

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56

Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 49, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 52 e 53.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 57

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 49.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 52 e 53.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58

Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 59

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.